

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1992

**che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di vergelle originarie dell'Argentina, dell'Egitto, di Trinidad e Tobago, della Turchia, della Croazia, della Slovenia, della Bosnia-Erzegovina e delle repubbliche iugoslave di Macedonia, Montenegro e Serbia**

(92/455/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988 relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo istituito dalla decisione suddetta,

considerando quanto segue :

1. Nel giugno 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea delle industrie siderurgiche (EUROFER), a nome dei produttori che rappresentavano in forte proporzione (75 % circa) la produzione comunitaria di vergelle. La denuncia conteneva elementi di prova in merito alle pratiche di dumping e al pregiudizio naturale da esse derivanti che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee<sup>(2)</sup>, la Commissione ha quindi annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni

nella Comunità di vergelle e bordioni di ferro o di acciai non legati, utilizzati principalmente nell'edilizia, di cui ai codici NC 7213 31 00 e 7213 39 00, originari dell'Argentina, dell'Egitto, di Trinidad e Tobago, della Turchia e della Iugoslavia.

2. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 30 settembre 1990.

3. La Commissione ha debitamente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dell'Argentina, dell'Egitto, di Trinidad e Tobago, della Turchia e dell'ex Iugoslavia, nonché i denunziati e ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

4. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

*produttori CEE :*

- Saerstahl AG, Völklingen, Germania,
- Thyssen Stahl AG, Duisburg, Germania,
- Moselstahlwerk GmbH & Co KG, Trier, Germania,
- Hamburger Stahlwerke GmbH, Amburgo, Germania,
- Unimetal (Usinor Sacilor), Parigi e Amneville, Francia,

(<sup>1</sup>) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18, rettificato nella GU n. L 273, del 5. 10. 1988, pag. 19.

(<sup>2</sup>) GU n. C 310 dell'11. 12. 1990, pag. 9.